

**CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

TRA LA SOCIETA' A.T.E.S. S.R.L. ED IL COMUNE DI CANONICA D'ADDA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA  
ELETTRICA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024.

L'anno 2015, il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO, in Canonica d'Adda, presso gli  
Uffici comunali ubicati in Piazza del Comune n.3, con la presente scrittura privata  
avente forza di legge tra le parti, redatta in doppio originale e da registrarsi in caso  
d'uso,

tra

a) Geom. Marco Testori nato a Milano il 05/09/1970, domiciliato per la carica  
presso il Comune di Canonica d'Adda(BG) in Piazza Municipio n° 1 - che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del  
Comune di Canonica d'Adda, codice fiscale 00342890167 e partita IVA  
00342890167, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, di  
seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE";

e

b) Ugo Ottaviano Zanello che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente  
in nome, per conto e nell'interesse della Società A.T.E.S. s.r.l. con sede in Trezzo  
sull'Adda (Mi) codice fiscale e P. IVA n°05064840969 costituita con Atto notaio  
Peppino Nosari rep. n. 138286/31028 in data 22/11/2005, iscritta al registro delle  
imprese al n. 05064840969, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore  
Unico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "SOCIETA' ";

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto del contratto)

A.T.E.S. S.r.l.  
Amministratore Unico  
Zanello Ugo Ottaviano



1. Il presente contratto ha per oggetto l'esercizio, la manutenzione ordinaria e la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale, indicati nell'allegato A. La società alla firma del presente contratto provvederà ad effettuare la voltura a proprio nome di tutti i punti di distribuzione di Energia Elettrica (POD) attualmente in carico al Comune. L'elenco dei POD e i consumi annuali sono riportati nell'allegato A.

2. Per Esercizio degli impianti si intende:

a) L'insieme di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e regolazione atte a garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

b) verifica mensile dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;

c) verifica periodica, minimo una volta ogni quattro mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;

d) assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice l'e.e. e a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

e) istituzione di un servizio di reperibilità, notturna e festiva, in grado di accogliere le richieste di intervento.

L'intervento dovrà essere garantito con le seguenti condizioni:

Priorità Alta: in caso eventi che possano determinare rischio per l'incolumità delle

persone - intervento entro 2 ore dalla richiesta

Priorità Normale: in caso di eventi che non determinano rischio per l'incolumità delle persone ma possano determinare interruzione del servizio (es. spegnimento di una o più vie ) - intervento entro 24 ore dalla richiesta

Priorità bassa: in tutti gli altri casi intervento entro 48 ore dalla richiesta

f) Regolazione dell'accensione e dello spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.

La società deve verificare e modificare, dove necessario, l'impostazione dei tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e tramonto civile.

Il gestore al fine di garantire l'accensione, lo spegnimento e il monitoraggio degli impianti è autorizzato ad installare sistemi di telecontrollo e supervisione.

Il calcolo del canone contrattuale viene stabilito considerando un monte ore di accensione degli impianti pari a 4200 ore anno.

2. Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle prestazioni necessarie a mantenere in continua efficienza gli impianti di pubblica illuminazione; in particolare la società dovrà:

a) sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalamпада, rifasatore, accenditore);

b) sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalamпада - cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche

A.T.A.S. S.p.A.  
Amministrazione  
Zanella



reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili,

portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza

massima di metri 50;

c) pulizia, almeno una volta ogni due mesi, dei quadri elettrici e dei loro componenti;

d) pulizia, sia interna che esterna, dei corpi illuminanti;

e) ricerca guasti e loro riparazione, ovvero esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, *necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell'esercizio degli impianti;*

Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, la Società è tenuta ad aggiornare o realizzare un anagrafica tecnica degli impianti con tutte le informazioni relative ad ogni singolo punto luce.

Annualmente, e a seguito di ogni intervento, procedere all'aggiornamento della documentazione sulla consistenza degli impianti; in particolare la società dovrà consegnare al Comune la scheda aggiornata sulla consistenza e sulla tipologia dei corpi illuminanti;

Annualmente o in qualunque momento su richiesta del Comune fornire una relazione dettagliata dell'andamento del servizio, dei consumi, degli interventi eseguiti e di ogni altra informazione richiesta

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici non è inclusa nel presente contratto la gestione della programmazione dell'accensione e spegnimento degli impianti e delle modalità di funzionamento delle lampade.

3. Per manutenzione straordinaria si intende:

Qualunque intervento derivante da eventi non previsti e non compresi nella manutenzione ordinaria, quali ad esempio la sostituzione di elementi d'impianto (pali, corpi illuminanti, quadri elettrici) che risultano danneggiati da cause esterne non identificate ma statisticamente prevedibili, quali urti da autoveicoli o simili. Detti lavori sono da eseguire a misura/economia su richiesta specifica dell'Amministrazione committente. Rientrano in tale categoria di lavori anche la fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti rispondenti alle prescrizioni della L.R. 17/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La manutenzione straordinaria degli impianti, non essendo compresa nel canone del servizio, sarà fatturata a parte dal Gestore. Ogni intervento straordinario potrà essere affidato a seguito di formulazione da parte del Gestore di apposito preventivo e di approvazione formale da parte del Comune. Il Comune ha la facoltà di affidare interventi straordinari a Terzi.

4. Alla società potrà essere altresì affidata la progettazione e l'esecuzione degli ampliamenti della rete di pubblica illuminazione comunale, la riqualificazione parziale o completa di tratti esistenti.

Sono da considerare straordinari, quindi non ricompresi nel canone annuo indicato eventuali verifiche periodiche da eseguire a cura di enti o soggetti esterni quali ad esempio le verifiche di messa a terra periodiche degli impianti.

#### Articolo 2 - (Aumenti e diminuzioni)

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare o diminuire la prestazione nei limiti del quinto del relativo valore, la Società è tenuta ad assecondare la richiesta, in tal senso, del Comune stipulando idoneo atto aggiuntivo.

2. Nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo

A.T.E.S. S.p.A.  
Amministratore Unico  
Zanillo Lgo. Cavourani



riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto.

Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L'aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce. Al termine del censimento iniziale sarà possibile per la società richiedere un aggiornamento immediato delle consistenze qualora si ravvisi una variazione superiore al 5% rispetto a quanto riportato nell'allegato A.

#### Articolo 3 - (Durata del contratto)

1. Il presente contratto avrà durata di 120 mesi a far data dal 01/01/2015.
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, al termine di tale periodo e mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 2 mesi, la prosecuzione, alle stesse condizioni economiche, dell'affidamento fino alla data di stipula del nuovo contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive.

#### Articolo 4 - (Prezzo contrattuale)

Per il servizio di manutenzione ordinaria e fornitura di energia elettrica descritta all'articolo 1 comma 2 del presente contratto, il Comune corrisponderà alla Società, per tutta la durata del contratto, un compenso trimestrale come di seguito determinato:

$$C_{SL\_trimestre} = \sum_{i=1}^N \frac{PU_{i\_trimestre} \times Q_i}{4}$$

- CSL trimestre = valore trimestrale del canone, relativo agli impianti in

convenzione;

-  $P_{Ui}$  trimestre = prezzo unitario per la  $i$ -esima tipologia di lampada e relativa classe di potenza nominale (in €/PL anno), revisionato secondo le modalità di cui al par. 4.1;

-  $Q_i$  = numero di Punti Luce di  $i$ -esima tipologia di lampada e relativa classe di potenza, in gestione alla Società.

I canoni annuali per le principali tipologie di lampade di uso comune da adottarsi per il calcolo del canone vengono riportati nell'Allegato A al presente contratto e fanno riferimento al quarto trimestre 2014.

Per tipologie non ricomprese nella tabella di cui all'Allegato A il prezzo sarà calcolato sulla base di una stima riferita al prezzo per la tipologia di lampada più simile.

Al termine del primo anno di gestione, o al termine del completamento del censimento, il canone sarà aggiornato sulla base della reale consistenza dei punti luce individuata a seguito di censimento e della eventuale presenza di carichi esogeni riscontrati.

Il Comune, nel rispetto delle delibere e dei regolamenti interni, nonché delle vigenti disposizioni di legge, sulla base di un progetto concordato, autorizzerà il passaggio, l'appoggio e la collocazione sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione e dei circuiti di pubblica illuminazione, derivati a valle dei punti di consegna dell'energia elettrica; il Comune esonera altresì il Gestore dal pagamento di ogni eventuale onere connesso all'occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti da quest'ultimo effettuate attraverso gli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli accessori funzionali all'erogazione del servizio.

A.T.E.S. S.p.A.  
Amministratore Unico  
Zanella Lino



#### 4.1 Revisione prezzi

La revisione dei corrispettivi del Servizio Luce e del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici è effettuata assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 75% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 25% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$PT = P0*(0,75*(1+I1t) + 0,25*(1+I2t))$$

Dove:

- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- P0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- I1t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t";

- I2t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t".

L'indice I1t di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

Media Ultimi 3 mesi, arrotondata alla 3 cifra decimale, della variazione percentuale



dell'indice ITEC\_REF E (indice disponibile sul sito <http://www.ref-e.com/it/itec> e pubblicato Giornalmente sul Sole24ore.

Media (Variazione Mese x ; Variazione Mese x+1; Variazione mese x+2) \* Valore di riferimento indice trimestre precedente

L'indice I<sub>2t</sub> di riferimento per l'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

$$I_{2t} = \frac{I_{Gt}}{I_{G0}}$$

- I<sub>Gt</sub> = media mobile, dei 3 mesi precedenti il trimestre "t", dell'indice generale ISTAT ([www.istat.it](http://www.istat.it)) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- I<sub>G0</sub> = indice generale ISTAT ([www.istat.it](http://www.istat.it)) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A.T.E.S. S.p.A.  
Amministratore Unico  
Zdanello  
Via Ottaviano


#### 4.2 Opzione energia "Verde"

Il gestore è tenuto, qualora il comune intenda richiedere la fornitura di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, a definire in accordo con lo stesso una maggiorazione percentuale della componente della quota energia (75% della quota complessiva) che tenga conto dei maggiori costi derivanti da tale opzione.

#### 4.3 Energy Saving

Al fine di attivare un meccanismo di incentivazione e valorizzazione dei risparmi e di consentire al gestore di mettere in atto tutte le attività e gli interventi necessari a minimizzare i Consumi si stabilisce quanto segue:

Nel caso di riduzione del consumo annuo rispetto al valore di Base, il presente



contratto prevede un incentivo straordinario pari a 0,045 € per Kwh risparmiato da riconoscere al Gestore. In caso di aumento dei consumi rispetto al valore Base di cui sopra il gestore riconoscerà al Comune un importo di 0,011 € per Kwh consumato a titolo di "penale" per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di ottimizzazione. Aumenti e diminuzioni dei consumi dovranno essere calcolati al netto di eventuali carichi esogeni o riduzioni/aumenti/modifiche dei punti luce esistenti.

Il consumo relativo all'anno 2014, per i contatori registrati adibiti ad uso Pubblica illuminazione, intestati al Comune è quello riportato nell'allegato A al presente contratto. Il consumo viene calcolato sulla base delle bollette energetiche, al netto di eventuali interventi di risparmio energetico sostenuti a carico del Comune o di interventi di modifica degli impianti che possano determinare un incremento del consumo (modifica corpi illuminanti, aumento punti luce, modifica dei carichi esogeni). Il consumo base viene pertanto ridefinito annualmente sulla base di eventuali modifiche intervenute. La quota sarà fatturata al termine di ogni anno di servizio. Il gestore dovrà fornire un resoconto dettagliato per singola presa con il confronto tra il Consumo (Kwh) di riferimento e il consumo dell'anno in corso.

Tale meccanismo di incentivazione viene riconosciuto anche in considerazione del fatto che eventuali ottimizzazioni e migliorie resteranno a beneficio del Comune al Termine del Contratto.

#### **4.4 (manutenzione straordinaria costo della manodopera)**

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il costo della manodopera è fissato in € 23,00 orari. Tale prezzo è soggetto a revisione annuale sulla base del 75% della variazione dell'indice istat prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### 4.5 (Altri interventi quota C1)

Il gestore, allo scopo di consentire una sensibile riduzione dei consumi e delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera e di rendere il più possibile efficienti gli impianti in gestione provvederà ad eseguire gli interventi riportati in allegato A al presente contratto. Gli interventi potranno essere definiti di volta in volta in accordo con il Comune. La società provvederà alla fatturazione della quota C1 "interventi" contestualmente al canone mensile con le modalità che saranno definite in accordo con il Comune. Il comune ha facoltà di reimpiegare i risparmi derivanti dall'applicazione del nuovo contratto al fine di realizzare interventi di riqualificazione, messa a norma e adeguamento ed efficientamento degli impianti esistenti e degli altri impianti tecnologici ad essi collegati (ad es. telecamere per videosorveglianza)

Ates si impegna ad investire il 10% del corrispettivo del presente contratto pari a € 80.000 compresi eventuali oneri finanziari ed escluse eventuali opere accessorie (interventi su sostegni, linee di alimentazione, messe a norma impianti e quadri elettrici, costi di progettazione ecc.), per progetti di miglioramento ed efficientamento degli impianti (quali ad esempio installazione regolatori di flusso, sostituzione armature tradizionali con Led ecc.), compatibilmente con le proprie risorse di bilancio. In ogni caso gli interventi, di cui sopra dovranno consentire alla società un rientro dell'investimento nella durata residua del contratto.

#### Articolo 5 - (Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura stessa da parte del

A.T.E.S. S.r.l.  
Amministratore Unico  
Zanella Leo Ottaviano



Comune.

2. Per ottenere i pagamenti, la Società è tenuta ad esibire idonea certificazione attestante la regolarità della propria situazione previdenziale ed assicurativa.

Qualora la Società non sia in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, il Comune, ad istanza della Società stessa, corrisponde le somme dovute direttamente all'INPS ed all'INAIL.

3. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche; la Società si impegna altresì, in caso di subappalto, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della propria provincia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 6 - (Osservanza delle condizioni di lavoro)**

1. La Società è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Società senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte della Società.

4. La Società è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

5. La Società deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; in particolare, in caso di inosservanza da parte della Società delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 106.2009.

#### **Articolo 7 - (Subappalto e responsabilità relative)**

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

#### **Articolo 8 - (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)**

Per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si applica l'art. 116 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

#### **Articolo 9 - (Fornitura del materiale)**

Sono a totale carico della Società i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria.

#### **Articolo 10 - (Responsabilità della Società)**

1. La Società risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

2. Per i beni appartenenti al Comune, i danni o deterioramenti causati dai dipendenti della Società saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Comune, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

#### **Articolo 11 - (Tutela contro azioni di terzi)**

A.T. S.p.A.  
Amministratore Unico  
Zanillo Ugo Ottaviano


1. La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali; all'uopo, la Società ha presentato idonea assicurazione.

2. La Società assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

3. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Comune, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

4. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Comune potrà rivalersi sulla Società in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

#### **Articolo 12 - (Vigilanza)**

1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare della Società o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

#### **Articolo 13 - (Forme di inadempimento)**

1. La Società è formalmente inadempiente quando:

- a) - ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) - non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.

#### **Articolo 14 - (Procedimento di contestazione delle inadempienze)**

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal responsabile del Comune al Gestore e comunicata ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. La società ha

facoltà di produrre entro 3 gg. lavorativi dalla avvenuta notifica una eventuale motivata richiesta di disapplicazione. Trascorso tale termine il Comune potrà richiedere il pagamento da parte del gestore dell'importo previsto.

2. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico la Società contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto la Società stessa ne risponde a pieno titolo.

3. Il non regolare e soddisfacente espletamento delle prestazioni è contestato per iscritto dal responsabile del Comune alla Società e comunicato ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

#### **Articolo 15 - (Sanzioni per le inadempienze)**

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

#### **Articolo 16 - (Determinazione delle penalità)**

1. Per ritardi nella sostituzione dei centri luminosi sarà applicata una penale pari ad € 3,00 per centro luminoso per giorno di ritardo.

2. Per ritardi nelle tempistiche indicate di pronto intervento sarà applicata una penale di € 45,00 per evento.

3. Per ritardi nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria indicati sarà applicata una penale di € 20,00 per settimana per intervento.

#### **Articolo 17 - (Pagamento delle Penalità)**

A.T.E.S. s.r.l.  
Amministratore Unico  
Zarullo Angelo



Non è consentito effettuare decurtazioni del canone contrattuale a fronte dell'applicazione delle penali. Ogni penalità applicabile sarà corrisposta dal gestore al Comune in maniera distinta.

#### **Articolo 18 - (Oneri a Carico del Comune)**

Il comune di impegna a fornire alla società tutta la documentazione disponibile inerente gli impianti oggetto del presente contratto (es. schemi elettrici dei quadri , schemi elettrici degli impianti esistenti, libretti di uso e manutenzione di apparecchiature installate nei quadri elettrici ecc...). Eventuali oneri relativi alla messa a norma degli impianti o alla predisposizione di documentazione relativa agli stessi che non fosse disponibile saranno a carico del Comune.

#### **Articolo 19 - (Sospensione dei pagamenti)**

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

3. Il Comune dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, la Società non sia posta in regola.

4. Il Comune si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi alla Società quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società inadempiente.

#### **Articolo 20 - (Ritardo nei pagamenti)**



1. Il Comune è tenuto ad emettere i mandati di pagamento entro i termini previsti dall'art. 5.

2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nella Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure di legge, sempreché il ritardo non dipenda da fatti imputabili alla Società ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altri Comuni, dall'autorità giudiziaria o da collegi arbitrali.

#### Articolo 21 - (Recesso e risoluzione del contratto)

1. Il Comune può recedere dal contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Società

delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

d) in caso di fallimento del contraente;

e) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società.

2. Il Comune può dichiarare risolto il contratto:

a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;

b) dopo tre contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;

c) dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

d) in caso di azione giudiziaria contro il Comune per responsabilità della Società;

e) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, la

A.T.E.S. S.p.A.  
Amministratore Unico  
Zane Vo Usc. Ottaviani



Società non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

**3. La Società ha diritto alla risoluzione del contratto:**

a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Società, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

b) nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 2;

**4. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determinazione di cui al successivo art. 25 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.**

**5. Il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.**

#### **Articolo 22 - (Conseguenze del recesso e della risoluzione)**

1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 21, comma 1, lettere a) e b), ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.

#### **Articolo 23 - (Recesso parziale)**

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare il recesso parziale del contratto nei casi di cessazione di attività di uno o più punti luce tra quelli interessati al servizio, con conseguente rideterminazione del canone pattuito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.

2. Il recesso parziale deve essere comunicato alla Società negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.

#### **Articolo 24 - (Conseguenze del recesso parziale)**

1. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto all'intero corrispettivo contrattualmente previsto fino a tutto il mese successivo a quello in cui avrà effetto il recesso stesso.

**Articolo 25 - (Modalità del provvedimento di risoluzione)**

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con determinazione a firma del responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto.

2. L'emissione della determinazione viene notificata alla Società.

**Articolo 26 - (Effetti della risoluzione)**

1. La risoluzione dà diritto al Comune di rivalersi su eventuali crediti della Società.

2. Con la risoluzione del contratto, sorge nel Comune il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno della Società.

3. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

4. L'affidamento a terzi viene notificato alla Società nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dal Comune rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

5. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti della Società e, ove questi non siano sufficienti, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Società.

6. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società.

7. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in

A.T.E.S. S.r.l.  
Amministratore Unico  
Zanone Via Ornavasso



cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 27 - (Effetti della risoluzione da parte dell'impresa)**

1. Nel caso di risoluzione del contratto da parte della Società in relazione alle ipotesi di cui al precedente articolo 21, viene riconosciuto alla Società il compenso maturato fino alla data della risoluzione e l'importo di una mensilità a titolo di rimborso spese.

2. Nel caso di risoluzione in relazione all'ipotesi di cui art. 21, comma 2, lettere a) e b), alla Società vengono rimborsate, senza interessi, le spese contrattuali e di registrazione versate.

#### **Articolo 28 - (Controversie)**

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Milano.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, vigono le norme previste dall'ordinamento degli Enti Locali e le norme del codice Civile.

#### **Articolo 29 - (Spese contrattuali)**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, sono a completo ed esclusivo carico della Società.

#### **Articolo 30 - (Certificati bianchi)**

Il Cliente, consapevole che nella redazione del presente contratto e nella definizione delle condizioni economiche applicate il Gestore ha considerato i benefici derivanti dal meccanismo incentivante previsto dai DM 20 luglio 2004 e.s.m. Titoli di Efficienza Energetica, autorizza il Gestore o altra società di cui lo stesso volesse avvalersi, a trasmettere la documentazione prodotta all'Autorità per

l'Energia Elettrica e il Gas per ottenere il riconoscimento dei risparmi effettuati, attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) senza che ciò costituisca un diritto in capo al sottoscritto a richiedere né ora né in futuro eventuali riconoscimenti economici derivanti dalla commercializzazione dei predetti Titoli autorizza inoltre il gestore all'utilizzo della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dei lavori per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004.

Il Gestore si impegna a rendere pubblici i TEE ottenuti e, compatibilmente con le risorse di Bilancio, a reinvestire tali contributi (al netto di ogni onere impegnato per l'ottenimento e la gestione degli stessi) in azioni sul territorio comunale per la sensibilizzazione del risparmio energetico.

Il cliente si impegna ad informare tempestivamente la Società di eventuali contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, riguardanti i lavori oggetto del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE TERRITORIO E RELATIVE RISORSE  
Geom. MARCO TESTORI



A.T.E.S. S.R.L.

A.T.E.S. S.R.L.  
Amministratore Unico  
Zanella Ugo Ottaviano

**ALLEGATO A**



ALLEGATO A CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
TRA LA SOCIETA' A.T.E.S. S.R.L. ED IL COMUNE DI CANONICA D'ADDA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI

ELENCO PRESE POD E CONSUMO						
NR	Indirizzo utenza	codice cliente	Codice POD	UTENZA	CONSUMI RIFERIMENTO	
1	Via Matteotti	4705018	IT001E28590790	IP	Kwh Anno	170.000
2	Via Fara	4705019	IT001E16271679	IP		30000
3	Via Trieste	4705031	IT001E28590789	IP		75000
4	Via Brembate	4705020	IT001E28590788	IP		21000
5	Via Aldo Moro	4705030	IT001E28487152	IP		60000
6	Via dell'Artigianato	4705021	IT001E14237448	IP		64000
7	Via Vittorio Villa	4705022	IT001E16453568	IP		22000
8	Via Vittorio Villa	4705023	IT001E15154991	IP		23000
TOTALE COMUNE						465.000,00

CONSISTENZE E IMPORTI

Tipo di Lampada	Potenza	PREZZO ATES UNITARIO	CONSISTENZE	TOTALE
Vapori di mercurio	50 W	€ 64,65	€	€ -
Vapori di mercurio	80 W	€ 80,48	12	€ 965,75
Vapori di mercurio	125 W	€ 103,50	49	€ 5.071,43
Vapori di mercurio	250 W	€ 166,51	€	€ -
Vapori di mercurio	400 W	€ 244,55	€	€ -
Vapori di mercurio	700 W	€ 399,92	€	€ -
Vapori di mercurio	1000 W	€ 555,05	€	€ -
Vapori di sodio ad alta pressione	50 W	€ 77,22	€	€ -
Vapori di sodio ad alta pressione	70 W	€ 82,39	50	€ 4.119,59
Vapori di sodio ad alta pressione	100 W	€ 95,34	77	€ 7.341,04
Vapori di sodio ad alta pressione	150 W	€ 122,00	408	€ 49.774,89
Vapori di sodio ad alta pressione	250 W	€ 172,52	21	€ 3.622,95
Vapori di sodio ad alta pressione	400 W	€ 252,38	6	€ 1.514,31
Vapori di sodio ad alta pressione	1000 W	€ 569,46	€	€ -
Vapori di alogenuri metallici	39 W	€ 85,06	€	€ -
Vapori di alogenuri metallici	70 W	€ 101,22	3	€ 303,66
Vapori di alogenuri metallici	100 W	€ 110,53	29	€ 3.205,28







Vapori di alogenuri metallici	400 W	€	264,57	€	-
Vapori di alogenuri metallici	1000 W	€	574,06	€	-
Vapori di sodio a bassa pressione	18 W	€	63,96	€	18
Vapori di sodio a bassa pressione	35 W	€	74,88	€	-
Vapori di sodio a bassa pressione	55 W	€	82,71	€	1
Vapori di sodio a bassa pressione	90 W	€	101,07	€	-
Vapori di sodio a bassa pressione	135 W	€	129,51	€	-
Vapori di sodio a bassa pressione	180 W	€	156,29	€	-
Vapori di sodio a bassa pressione	160 W	€	114,85	€	-
A luce miscelata	250 W	€	158,51	€	-
A luce miscelata	500 W	€	282,64	€	-
A luce miscelata	18 W	€	55,19	€	-
Led	36 W	€	68,86	€	-
Led	54 W	€	82,53	€	-
Led	72 W	€	96,20	€	-
Led	144 W	€	150,87	€	-
Lanterna* 3 moduli colore - giallo e verde diametro 200 mm - rosso diametro 300- incandescenza	60 W verde; 60 W giallo; 100 W rosso	€	172,81	€	4
Lanterna* 3 moduli colore - diametro 200 mm- incandescenza	60 W verde; 60 W giallo; 60 W rosso	€	143,34	€	-
Lanterna 1 modulo colore - diametro 200/300- incandescenza	100W	€	130,05	€	-
Lanterna 1 modulo colore - diametro 200/300- incandescenza	60W	€	97,46	€	-
Lanterna* 3 moduli colore - giallo e verde diametro 200 mm - rosso diametro 300- LED	Potenza equivalente a 60 W verde; 60 W giallo; 100 W rosso	€	113,60	€	4
Lanterna* 3 moduli colore - diametro 200 mm- LED	Potenza equivalente a 60 W verde; 60 W giallo; 60 W rosso	€	104,33	€	-
Lanterna 1 modulo colore - diametro 200/300- LED	Potenza equivalente a 100W	€	116,06	€	-
Lanterna 1 modulo colore - diametro 200/300- LED	Potenza equivalente a 60W	€	92,80	€	-
Colonnina luminosa	4'40 W	€	295,95	€	-
Pannello luminoso	3'40 W	€	259,90	€	-
Segnale luminoso di attraversamento pedonale (APL)	90 W SBP; 20 W fluorescente; 20 W fluorescente	€	230,52	€	-
Luminarie Natalizie	ND	€	4.000,00	€	4.000,00
Costo Annuo		€		€	84.259,21

**ALTRI INTERVENTI**

Gli interventi di efficientamento e riqualificazione saranno definiti in accordo con il Comune di Canonica d'Adda entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto

  
 A.T.E.S. S.p.A.  
 Amministratore Unico  
 Cesare Livio Cravaglio

